

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI
RILEVANZA COMUNITARIA**

Sommario

Art. 1 Finalità, ambito applicativo e principi generali

Art. 2 Responsabile Unico del progetto

Art. 3 Utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitali

Art. 4 Procedure di affidamento in relazione all'importo del contratto

Art. 5 Affidamento diretto d'importo inferiore a 5.000 euro

Art. 6 Affidamento diretto di forniture e servizi d'importo superiore a 5.000 euro e inferiore a 140.000 euro e di lavori d'importo superiore a 5.000 euro e inferiore a 150.000 euro

Art. 7 Procedura negoziata senza bando

Art. 8 Principio di rotazione

Art. 9 Acquisto di beni infungibili – forniture “esclusive”

Art. 10 Indagini di mercato

Art. 11 Consultazioni preliminari di mercato

Art. 12 Controlli e stipula

Art. 13 Garanzie

Art. 14 Quinto d'obbligo

Art. 15 Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) / Direttore dei lavori – Verifica delle prestazioni/

Art. 16 Tipologia di atti

Art. 17 Norme finali

Art. 1 Finalità, ambito applicativo e principi generali

1.1 Il presente regolamento disciplina le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" di seguito "Codice".

1.2 Il presente regolamento attua i principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato e gli ulteriori principi generali stabiliti dagli articoli da 5 a 11 del Codice. Esso definisce la disciplina di dettaglio ulteriore rispetto a quanto stabilito dagli articoli da 48 a 55 del Codice e dall'Allegato II.1 del medesimo Codice, e mira ad assicurare la massima tempestività e semplificazione delle procedure di affidamento e i principi di efficacia, efficienza, economicità, legalità e trasparenza.

1.3 Il presente regolamento attua quanto previsto dagli artt. da 48 a 55 e dall'Allegato II.1 al Codice, in relazione a:

- a) disciplina di dettaglio delle procedure sotto soglia in relazione all'assetto organizzativo e funzionale della stazione appaltante;
- b) suddivisione in fasce di importo ai fini dell'applicazione del principio di rotazione (art. 49, comma 3, del Codice);
- c) modalità di conduzione delle indagini di mercato;
- d) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'eventuale elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni o in altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

1.4 I riferimenti al Responsabile unico di Progetto (nel prosieguo "RUP") contenuti nel presente regolamento si intendono estesi anche al Responsabile della fase o delle fasi di affidamento eventualmente nominato ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice.

1.5 Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

1.6 Per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023 si applicano:

- a) i principi e le disposizioni del Codice, se non derogate dalle norme speciali per i contratti sotto soglia di cui agli artt. da 48 a 54 del medesimo Codice;
- b) le disposizioni extracodicistiche applicabili (T.U. sicurezza, spending review, anticorruzione e trasparenza, norme speciali per l'attuazione del PNRR, ecc.);
- c) l'Allegato II.1 al Codice recante la disciplina di dettaglio relativa a "Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea";
- d) le disposizioni integrative del presente regolamento interno.

Art. 2 Responsabile Unico del progetto

2.1 Ai sensi dell'art.15 del Codice, per ogni singola procedura, l'Istituto individua, nell'ambito dei programmi triennali di acquisti di beni e servizi / lavori e dei relativi aggiornamenti annuali ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per

l'esecuzione, in possesso dei requisiti previsti dall'allegato 1.2 del Codice e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti affidati.

2.2 Laddove non individuato nell'ambito del programma triennale ovvero in caso di sostituzione rispetto all'individuazione riportata in detta sede, il RUP è nominato con atto formale dal responsabile della struttura competente all'acquisizione della fornitura tra i dipendenti in possesso dei requisiti richiesti dal Codice e di competenze professionali adeguate, in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni ed in conformità della ripartizione di competenze previste dall'atto di organizzazione aziendale pro-tempore vigente.

2.3 In assenza di specifica nomina, il RUP, secondo quanto previsto dall'art.15 del Codice, coincide con responsabile della struttura competente all'acquisizione di lavori/forniture/servizi. La sostituzione del RUP individuato nell'atto di programmazione non comporta modifica al programma triennale. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. Ferma restando l'unicità del RUP, il responsabile della struttura può nominare un responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, fermo restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Art. 3 Utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitali

3.1 Conformemente alle previsioni di cui all'art.25 del Codice, per lo svolgimento delle procedure di cui al presente regolamento, l'Istituto utilizza piattaforme di approvvigionamento digitali.

3.2 Fermi restando gli obblighi di approvvigionamento utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A., per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario l'Istituto ricorre al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ovvero alle piattaforme digitali messi a disposizione dalle centrali regionali di riferimento

3.3 Non è necessario utilizzare piattaforme di approvvigionamento digitali per importi inferiori a € 5.000,00.

3.4 Il MePA (o altra piattaforma digitale a cui l'Istituto è abilitato) viene comunque tenuto presente, ove possibile, ai fini di verifica della congruità e convenienza dei prezzi. I contratti non stipulati ricorrendo alle piattaforme digitali possono essere risolti in qualunque momento in caso di sopravvenuta non convenienza delle condizioni economiche, alla luce dei prezzi riscontrabili tramite il MePA (o altra piattaforma considerata).

3.5 La medesima disposizione di cui al comma precedente si applica nel caso di confronto con le condizioni esposte nelle convenzioni da Consip o dalla centrale regionale di riferimento attivate successivamente alla stipulazione di contratti di appalto da parte dell'Istituto, laddove più favorevoli.

Art. 4 Procedure di affidamento in relazione all'importo del contratto

4.1. Si procede all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023 con le seguenti procedure:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;

- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie europee, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente, previa adeguata motivazione;
- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice.

4.2 Per lavori e servizi di manutenzione, forniture e servizi standardizzati, ovvero per esigenze ripetitive e ricorrenti, è possibile ricorrere alla figura dell'accordo quadro nel rispetto delle procedure previste al comma 1 del presente articolo.

4.3 Per lavori di importo superiore a 1 milione e fino alla soglia comunitaria il RUP può motivatamente autovincolarsi a procedure più strutturate ed aperte alla concorrenza rispetto a quelle previste ordinariamente dall'art. 50 del Codice. In tal caso:

- a) nella decisione a contrarre dovrà risultare la motivazione e il bilanciamento dei valori e interessi pubblici sottesi all'autovincolo;
- b) l'autovincolo non può essere adottato per finalità dilatorie, in particolare quando può profilarsi il rischio di perdita di finanziamenti UE, nazionali o regionali in relazione al mancato rispetto di termini perentori;
- c) dovranno essere in ogni caso rispettati i tempi di conclusione previsti nell'allegato I.3 al Codice per la procedura ordinariamente prevista dall'art. 50, comma 1, del medesimo Codice.

4.4. Le procedure negoziate senza bando devono essere concluse, ai sensi dell'Allegato I.3 del Codice entro i seguenti termini:

- a) nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita: quattro mesi dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta;
- b) nel caso di adozione del criterio del minor prezzo: tre mesi dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta.

4.5 Il RUP assicura i principi di massima semplificazione e tempestività delle procedure sotto soglia, limitando gli oneri documentali a carico degli operatori economici nella misura strettamente necessaria, garantendo al contempo la massima applicazione del soccorso istruttorio e procedimentale al fine di evitare esclusioni dalla procedura per ragioni meramente formali.

4.6 La pendenza di un contenzioso non può giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

Art. 5 Affidamento diretto d'importo inferiore a 5.000 euro

5.1 Fatta salva in ogni caso la possibilità di ricorrere alle procedure di cui agli artt. 6 e 7, ove l'apertura al confronto sia ritenuta utile od opportuna in relazione allo specifico acquisto, l'Istituto procede all'acquisizione di lavori, beni e servizi il cui importo, IVA esclusa, sia inferiore a € 5.000,00 (cd

microaffidamenti), mediante affidamento diretto a soggetti in possesso di esperienza e competenza idonee all'esecuzione del contratto ed in possesso dei requisiti di carattere generale, senza previa consultazione di due o più operatori economici, in ragione della modesta entità economica dell'acquisto che rende antieconomico, sproporzionato e svantaggioso per la funzionalità dell'Istituto l'esperimento di un confronto concorrenziale in ossequio al principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa e ai principi generali di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa che ne costituiscono il corollario.

5.2 Ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Codice, l'atto che individua l'affidatario diretto individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale.

5.3 E' sempre vietato il frazionamento dell'appalto ai sensi dell'art. 14 comma 6 del d.lgs 36/2023.

Art. 6 Affidamento diretto di forniture e servizi d'importo superiore a 5.000 euro e inferiore a 140.000 euro e di lavori d'importo superiore a 5.000 euro e inferiore a 150.000 euro

L'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), dell'Allegato I.1. al Codice, consiste *“nell'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal Codice”*.

6.1 In applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice, il RUP può sempre procedere all'acquisizione di beni e servizi d'importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 140.000 euro, e di lavori d'importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto senza previo confronto concorrenziale, ed in particolare vi procede, salva sua diversa determinazione, nelle seguenti ipotesi, elencate a titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività:

- a) nel caso di difficile reperibilità nel mercato del bene o servizio o lavoro da acquisire o sua peculiarità ovvero particolari contenuti tecnologici avanzati dello stesso;
- b) quando i beni o i servizi da acquisire possano essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, consistendo l'appalto nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica ovvero essendo assente la concorrenza per motivi tecnici o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
- c) nel caso di urgenza determinata da eventi imprevedibili non imputabili all'Istituto o di urgenza segnalata dal richiedente;
- d) per lavori, servizi o forniture supplementari o complementari, ove un cambiamento del contraente nel contempo risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per l'Istituto notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- e) qualora, all'esito dell'esperimento di una procedura di affidamento diretto previo confronto concorrenziale, non sia stata presentata alcuna offerta valida e adeguata, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
- f) per le forniture di beni o servizi da impiegarsi esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo;
- g) per l'acquisto di servizi o beni, anche ricondizionati, a condizioni particolarmente vantaggiose da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale, dagli organi delle procedure concorsuali oppure nell'ambito di una vendita straordinaria avente durata limitata nel tempo;
- h) per l'acquisto, dall'operatore economico produttore o progettatore/sviluppatore, di servizi di assistenza e manutenzione aventi ad oggetti particolari beni, materiali o immateriali, a elevata

complessità tecnica e/o operativa il cui corretto funzionamento sia essenziale per assicurare la continuità delle attività dell'Istituto;

- i) per interventi formativi caratterizzati da peculiarità di natura progettuale e/o esecutiva e/o indirizzate al benessere organizzativo;
- j) nei casi di infungibilità ed esclusività previsti all'art. 9.

E' in ogni caso necessaria, preliminarmente all'avvio della procedura, l'acquisizione di apposita relazione motivata del richiedente attestante la sussistenza, nel caso concreto, di una delle sopra illustrate fattispecie.

Ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Codice, l'atto che individua l'affidatario diretto individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale, dando conto tra l'altro della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, del rispetto del principio di rotazione (come disciplinato all'art.8 del presente regolamento).

6.2 In tutti gli altri casi di norma l'Istituto, al fine di ottenere le migliori condizioni contrattuali procede come segue:

6.3 Forniture e servizi d'importo superiore a 5.000 euro e inferiore a 40.000 euro e lavori d'importo superiore a 5.000 euro e inferiore a 40.000 euro

Fatta salva in ogni caso la possibilità di ricorrere alle procedure di cui all'art. 7, l'Istituto procede all'acquisizione di lavori, beni e servizi il cui importo, IVA esclusa, sia superiore a € 5.000, 00 e inferiore a € 40.000,00 mediante confronto di preventivi sul Mepa di almeno 3 operatori economici (laddove esistenti), in possesso dei requisiti di carattere generale e di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuati tra gli iscritti nella categoria merceologica di riferimento, nel rispetto del principio di rotazione.

5.3. Al fine della verifica del possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP, in relazione all'oggetto del contratto:

- a) per forniture e servizi standardizzati offerti da operatori economici di notoria fama nazionale o internazionale e di comprovata affidabilità, può ritenere implicito tale requisito ovvero acquisire informazioni nel profilo aziendale presente nel sito internet dell'operatore economico;
- b) per servizi e prestazioni intellettuali, può richiedere all'operatore economico un adeguato *curriculum*;
- c) per servizi e forniture che richiedono un'adeguata capacità tecnico-professionale, può richiedere il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice;
- d) per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro richiede la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice; il possesso di tali requisiti può essere, altresì, dimostrato mediante l'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, se posseduta;
- e) per lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro, richiede la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice, mediante presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito anche "DGUE"); il possesso di tali requisiti può essere, altresì, dimostrato mediante l'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, se posseduta.

6.4. Ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Codice, l'atto che individua l'affidatario diretto individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale, dando conto tra l'altro della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve

soddisfare; di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario; del rispetto del principio di rotazione (come disciplinato all'art.8 del presente regolamento).

6.5 L'affidamento diretto previa consultazione di operatori economici non implica l'esperimento di una gara (art. 3, comma 1, lettera d) dell'Allegato I.1 del Codice) e l'individuazione del miglior contraente rimane discrezionale. In tal senso, sulla base dell'interpretazione letterale dell'art. 41, comma 14, del Codice in materia di costi della manodopera e dell'art. 57 in materia di clausole sociali dei bandi di gara, tali disposizioni non si reputano applicabili alle procedure di affidamento diretto.

6.6 Nel caso di consultazione di più operatori economici:

- a) il RUP può individuare nella richiesta di preventivo/interpello, eventualmente per ordine di importanza, gli elementi qualitativi ed economici, ovvero solo quelli economici, che saranno oggetto di valutazione, fatta salva l'eventuale facoltà di prevedere anche i pesi ponderali e i criteri motivazionali tipici del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- b) il RUP, nella scelta del contraente, può valorizzare, avuto riguardo all'oggetto del contratto e in particolare per le prestazioni intellettuali, anche l'esperienza pregressa in prestazioni identiche o analoghe;
- c) il RUP procede alla valutazione dei preventivi acquisiti, eventualmente assistito da un collaboratore esperto nella materia oggetto dell'affidamento, ove necessario;
- d) non sussiste obbligo di nominare la commissione giudicatrice di cui all'art. 51 del Codice;
- e) indipendentemente dal numero di preventivi acquisiti, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del Codice, non si applica l'esclusione automatica delle offerte anomale;
- f) il RUP è tenuto a motivare la scelta dell'affidatario illustrando compiutamente l'iter logico seguito per individuare il miglior preventivo/offerta.

6.7 Il RUP può prevedere la previa verifica dell'idoneità tecnica dei beni o servizi o lavori proposti consistente nel controllo dell'effettiva conformità della proposta alle condizioni e ai criteri fissati quali caratteristiche tecniche minime a pena di inammissibilità alla procedura; in tal caso la valutazione delle proposte è effettuata dal RUP con il supporto, ove necessario, di uno o più esperti all'uopo nominati per iscritto;

6.8 In presenza di preventivi ritenuti dal RUP, eccessivamente bassi o anomali rispetto alla qualità della prestazione offerta, questi può sempre richiedere spiegazioni, garantendo la massima semplificazione e rapidità del contraddittorio. In ogni caso non è possibile affidare il contratto laddove, per i servizi (eccetto quelli di natura intellettuale), per i lavori e per le forniture con posa, il preventivo non consenta di garantire i trattamenti minimi inderogabili previsti dai contratti collettivi applicati dall'operatore economico e coerenti.

6.9 Il RUP può sempre negoziare ulteriormente i preventivi inizialmente acquisiti da uno o più operatori economici nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, anche, qualora necessario e/o opportuno, nel rispetto del principio del risultato, modificare sostanzialmente l'oggetto del contratto e il contenuto delle prestazioni.

6.10 Forniture e servizi d'importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 140.000 euro e di lavori d'importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro. Procedura negoziata senza bando

Per gli importi indicati in oggetto, l'Istituto procede di norma tramite procedura negoziata senza bando secondo le modalità indicate nell'articolo successivo.

Art. 7 Procedura negoziata senza bando

7.1. La procedura negoziata senza bando di cui all'art. 2.1 lettere c), d) ed e) del presente regolamento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. h), dell'Allegato I.1. al Codice, consiste nella procedura di affidamento in cui la stazione appaltante consulta gli operatori economici da essa scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto.

7.2. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 14 del Codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tra gli iscritti in eventuali elenchi o albi istituiti dall'Istituto o tramite gli elenchi degli iscritti alle piattaforme telematiche di e-procurement delle centrali di committenza di riferimento o altri elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del Codice e dell'art. 8 del presente regolamento.

7.3. Preliminarmente all'avvio della procedura, ai sensi dell'art. 50, comma 2-bis, del Codice, viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto nonché, se ritenuto opportuno, sulle piattaforme telematiche di e-procurement delle centrali di committenza di riferimento, di regola per almeno quindici giorni solari naturali e consecutivi, l'avvio di una consultazione di mercato.

7.4. La procedura negoziata senza bando prende avvio con la decisione di contrarre (atto di indizione) che contiene almeno:

- a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- b) le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, descritte in apposito capitolato tecnico redatto e firmato dal dirigente richiedente con l'attestazione che le caratteristiche in esso individuate non identificano un particolare bene/servizio/opera;
- c) l'importo massimo stimato dell'affidamento;
- d) la procedura che si intende seguire con una eventuale motivazione in caso di autovincolo a procedure ordinarie;
- e) il/i metodo/i utilizzati per l'individuazione e/o selezione degli operatori da invitare;
- f) gli eventuali requisiti speciali richiesti;
- g) i criteri di selezione delle offerte;
- h) le principali condizioni contrattuali;
- i) la motivazione in ordine all'eventuale deroga al principio di rotazione;
- j) la motivazione in ordine alla richiesta della garanzia provvisoria e dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva.

7.5. Il RUP, nella decisione di contrarre, può motivare l'adozione di una procedura negoziata senza bando di tipo "aperto", la quale si configura quando l'indagine di mercato sia effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla procedura negoziata. La procedura negoziata di tipo aperto avviene nel modo seguente:

- a) la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato secondo quanto previsto all'art. 7;
- b) l'invito rivolto a tutti i candidati che abbiano manifestato l'interesse nei termini stabiliti nell'avviso e abbiano attestato il possesso degli eventuali requisiti richiesti. In ossequio al principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice, tale invito può essere già contenuto nell'avviso stesso;
- c) ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice non trova applicazione il principio di rotazione di cui al successivo art. 8.

7.6 In alternativa all'indagine di mercato, il RUP può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli attraverso gli elenchi degli iscritti alle piattaforme telematiche di e-procurement delle centrali di committenza di riferimento. La scelta degli operatori da invitare alla procedura deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Nel caso in cui il RUP inviti tutti gli operatori economici iscritti nell'elenco aperto non trova applicazione il principio di rotazione.

7.7 Nel caso di procedure negoziate di tipo aperto con una partecipazione superiore a 20 operatori economici, al fine di garantire la massima tempestività e semplificazione della procedura di affidamento, è consentita l'applicazione della "inversione procedimentale" di cui all'art. 107, comma 3, del Codice.

7.8 Nella procedura negoziata senza bando si procede all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera, i contratti relativi ai servizi di ristorazione, di ingegneria e di natura tecnica pari o superiori a € 140.000,00 e i contratti di beni e servizi di importo superiore a € 140.000,00 caratterizzati da notevole contenuto tecnologico, del minor prezzo, anche previa eventuale verifica di idoneità tecnica.

7.9 Nel caso di aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

- a) trova applicazione l'art. 108 del Codice;
- b) il RUP propone all' Amministratore unico la nomina della commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del Codice;
- c) ai sensi dell'art. 51 del Codice, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

7.10 Qualora il criterio del minor prezzo preveda la previa verifica dell'idoneità tecnica dei beni o servizi o lavori proposti consistente nel controllo dell'effettiva conformità della proposta alle condizioni e ai criteri fissati quali caratteristiche tecniche minime a pena di inammissibilità alla procedura, la valutazione delle proposte è effettuata dal RUP e/o da un seggio di gara con il supporto, ove necessario, di uno o più esperti all'uopo nominati per iscritto.

7.11 Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del minor prezzo, di contratti di appalto di lavori o servizi si prevede l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Negli atti di gara il RUP indica, tenuto conto delle caratteristiche del contratto, il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2. In caso di numero inferiore di offerte ammesse il RUP può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

7.12 La facoltà di negoziazione delle offerte deve essere prevista nella lettera di invito. Laddove nel corso della negoziazione con uno o più operatori economici, il RUP si avvede dell'esigenza di modificare sostanzialmente l'oggetto del contratto o il contenuto delle prestazioni, richiede di regola una nuova offerta a tutti gli operatori economici inizialmente interpellati sul nuovo oggetto del contratto. E' possibile prevedere nella lettera di invito che la rinegoziazione sarà avviata soltanto con il migliore offerente, come risultante dalla prima fase del confronto concorrenziale.

7.13 Conclusa la procedura negoziata, si procede alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale dell'Istituto; l'avviso riporta l'oggetto, l'importo, l'aggiudicatario e l'indicazione dei soggetti invitati.

Art. 8 Principio di rotazione

8.1. Il principio di rotazione, fatti salvi i casi di deroga e non applicazione del medesimo principio, comporta il divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico oppure nello stesso settore di forniture e servizi (in base al codice CPV - vocabolario comune per gli appalti pubblici – indicato all’atto di acquisizione del CIG), oppure nella stessa categoria di opere (categoria SOA).

8.2. Ai sensi dell’art. 49, comma 3, del Codice, ai fini dell’applicazione del principio di rotazione, in sede di prima applicazione ed in via sperimentale, vengono stabilite le seguenti fasce in base al valore economico. Il principio di rotazione si applica, quindi, unicamente nel caso in cui due consecutivi affidamenti nello stesso settore merceologico, oppure nello stesso settore di servizi, oppure nella stessa categoria di opere, rientrino nella stessa fascia di importo tra quelle di seguito indicate:

Per servizi e forniture:

FASCIA 1 da 5.000 euro fino a 19.999,99euro;

FASCIA 2 da 20.000,00 – 39.999,99 euro;

FASCIA 3 da 40.000,00 – 79.999,99 euro;

FASCIA 4 da 80.000,00 – 139.999,99 euro;

FASCIA 5 da 140.000,00 – soglia comunitaria.

Per lavori:

FASCIA 1 da 5.000 euro fino a 19.999,99euro;

FASCIA 2 da 20.000,00 – 39.999,99 euro;

FASCIA 3 da 40.000,00 – 79.999,99 euro;

FASCIA 4 da 80.000,00 – 139.999,99 euro;

FASCIA 5 da 140.000,00 – soglia comunitaria.

8.3. Il principio di rotazione non si applica:

- a) per acquisti d’importo inferiore a 5.000 euro;
- b) nel caso di procedure negoziate di tipo aperto (quando gli operatori economici vengono selezionati a seguito di indagine di mercato senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla procedura ovvero il RUP decida di invitare tutti gli operatori economici iscritti nell’elenco aperto);
- c) nel caso di procedure di affidamento diretto previo confronto concorrenziale di tipo aperto (quando gli operatori economici vengono selezionati a seguito di indagine di mercato senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla procedura ovvero il RUP decida di invitare tutti gli operatori economici iscritti nell’elenco aperto), in applicazione del principio ermeneutico secondo il quale una selezione aperta a tutti esclude una potenziale lesione del principio di rotazione;
- d) nelle procedure ordinarie su bando o avviso;
- e) nei casi di cui al successivo comma 8.4.

8.4. Il principio di rotazione può essere derogato, e pertanto il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa. Tra tali casi motivati rientrano, a mero titolo di esempio e sempre previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della

prestazione resa, le ipotesi di cui alle lettere da a) a j) di cui al comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento.

8.5. Costituiscono, inoltre, legittime cause di deroga al principio di rotazione le fattispecie normative nelle quali il Codice consente il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (art. 76 del Codice) e la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi.

Art. 9 Acquisto di beni infungibili – forniture “esclusive”

9.1. Si intendono “**infungibili**” i beni/servizi non equivalenti ad altri, né per utilità né per valore e, quindi, non interscambiabili con altri in quanto rappresentano gli unici prodotti idonei a garantire il soddisfacimento di un certo fabbisogno.

9.2. L'infungibilità in campo sanitario attiene alla mancanza di alternative diagnostiche o tecniche e risulta essere legata, più che alle caratteristiche del prodotto/servizio, ad aspetti funzionali e di risultato valutati nel particolare contesto tecnico ed organizzativo della stazione appaltante.

Un bene o un servizio possono essere infungibili:

- a) per ragioni di tipo tecnico o di privativa industriale che escludono possibili sostituti degli stessi;
- b) a causa di decisioni passate da parte del contraente che lo vincolano nei comportamenti futuri (lock-in);
- c) a seguito di decisioni strategiche da parte degli operatori economici.

9.3. Si intendono “**esclusivi**” i beni/servizi protetti da una privativa industriale che consentono al titolare del diritto di esclusiva (brevetto) di sfruttare economicamente un certo bene o servizio. L'esclusività è, dunque, legata ad aspetti di carattere giuridico e commerciale.

Il richiedente ha piena responsabilità nella valutazione in merito all'infungibilità di un bene/servizio.

9.4. Ai fini della dichiarazione di infungibilità del bene/servizio verranno utilizzati i seguenti criteri logico-giuridici:

- a) **DISPOSITIVI MEDICI:** valutazione circa la disponibilità/indisponibilità, nel Repertorio Nazionale/Banca Dati Nazionale di prodotti con caratteristiche che garantiscono soluzioni equivalenti in termini di prestazioni o requisiti funzionali;
- b) **BENI DUREVOLI:** a qualunque titolo acquisiti, valutazione circa la sussistenza /insussistenza di ragioni di natura tecnica correlate a specifiche indicazioni di natura e di destinazione d'uso diagnostico terapeutico e di risultato, ovvero circa la sussistenza/ insussistenza di ragioni di rinnovo parziale o ampliamento di forniture esistenti nel caso in cui l'impiego di altre apparecchiature di natura simile comporti incompatibilità o difficoltà o rischi tecnici in misura sproporzionata;
- c) **MATERIALE DI CONSUMO PER L'UTILIZZO DI BENI DUREVOLI:** valutazione circa la possibilità/impossibilità di ricorrere all'utilizzo di materiali compatibili con le apparecchiature in dotazione comunque idonei a salvaguardare la sicurezza degli operatori e degli utenti, di garantire la qualità del servizio diagnostico-terapeutico e che non comportino aggravamento degli oneri economici per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- d) **SERVIZI DI MANUTENZIONE PER LE APPARECCHIATURE TECNICO/ SANITARIE:** nell'ipotesi di affidamento di tali servizi ad operatori diversi dal produttore della relativa apparecchiatura o ad altri soggetti autorizzati da quest'ultimo o a soggetti che non abbiano la disponibilità degli strumenti necessari per la manutenzione (manuali, strumenti dedicati, e così via) la valutazione dovrà riferirsi alla

sussistenza/insussistenza di rischi sia per la sicurezza degli operatori e degli utenti che per la qualità del risultato dal punto di vista diagnostico-terapeutico;

e) SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER LICENZE SOFTWARE: nell'ipotesi di affidamento di tali servizi ad operatori non in possesso del codice sorgente del software medesimo, la valutazione dovrà riferirsi ai rischi per la funzionalità della procedura ovvero alla mancata garanzia dell'adeguamento o dell'implementazione della stessa in relazione a subentranti necessità normative o organizzative, ovvero alla possibilità di dover sostenere dei costi di investimento aggiuntivi nel caso di mancata compatibilità con le dotazioni hardware esistenti;

f) ACQUISIZIONE DI LICENZE SOFTWARE: Qualora il software si configuri come Dispositivo Medico, o sia comunque collegato a procedure di natura diagnostica sarà comunque necessario valutare, oltre alla piena compatibilità del software con le apparecchiature che intervengono nel percorso diagnostico, anche eventuali rischi connessi alla sicurezza degli operatori e degli utenti ed alla qualità del risultato dal punto di vista diagnostico-terapeutico.

g) ALTRO:

- nel caso di forniture di beni o servizi necessari per l'espletamento sia di procedure di prova di laboratorio eseguite nell'ambito delle ricerche scientifiche, sia di procedure di prova di laboratorio accreditate o comunque effettuate in conformità alle norme nazionali ed internazionali dei sistemi di gestione della qualità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e UNI CEI EN ISO/IEC 17043, qualora il laboratorio richiedente non abbia la concreta possibilità di effettuare la nuova validazione (ed eventuale accreditamento) della prova che si renderebbe necessaria in caso di eventuale acquisto di prodotti/servizi analoghi al fine di verificarne le caratteristiche prestazionali, per l'impossibilità di dedicare a tali prove il personale in organico senza sospendere le attività istituzionali in attesa delle verifiche e senza avere un aggravio di spesa sia in termini monetari che di impiego di reagenti e di personale qualificato, in ossequio ai principi del risultato e di economicità, ovvero qualora la fornitura del bene o l'esecuzione del servizio da soggetto diverso dal precedente affidatario arrechi all'Istituto un grave pregiudizio (per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative) e per un periodo di tempo limitato;

- per le forniture di beni o servizi necessari per l'effettuazione di prove valutative interlaboratorio (Proficiency testing), confronti interlaboratorio (Interlaboratory comparison - ILC) o analoghi confronti bilaterali, studi collaborativi o accordi di collaborazione;

- per i servizi di consulenza scientifica e tecnica, di sperimentazione e analisi o altri servizi forniti dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali o da altre Pubbliche Amministrazioni o società di diritto privato da queste partecipate;

La richiesta di acquisto di beni/servizi infungibili o esclusive deve essere accompagnata da relativa dichiarazione sottoscritta dal dirigente richiedente - che ne attesta la necessità sotto la propria responsabilità - utilizzando il modello allegato al presente regolamento.

Art. 10 Indagini di mercato

10.1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

10.2. Le indagini di mercato sono svolte secondo le seguenti modalità: il RUP pubblica un avviso sul sito istituzionale dell'Istituto nonché, se ritenuto opportuno, sulle piattaforme telematiche di e-procurement delle centrali di committenza di riferimento e, solo in caso di procedura negoziata, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della

rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni solari naturali e consecutivi, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni solari naturali e consecutivi.

10.3. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica:

- a) il valore dell'affidamento;
- b) gli elementi essenziali del contratto;
- c) i requisiti di idoneità professionale;
- d) gli eventuali requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- e) eventuali numero minimo e massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- f) eventuali criteri di selezione degli operatori economici;
- g) le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

10.4. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il RUP può individuare, tra gli altri, i seguenti criteri:

- a) complessiva esperienza maturata dall'operatore economico nella corretta esecuzione di contratti identici o analoghi per contenuto e importo nell'ultimo triennio;
- b) maggiore *rating* reputazionale, una volta reso operativo dall'ANAC ai sensi dell'art. 109 del Codice;
- c) complessiva idoneità alla corretta esecuzione del contratto oggetto di affidamento desumibile da caratteristiche delle prestazioni standardizzate offerte desumibili da cataloghi elettronici;
- d) assenza di annotazioni sul Casellario informatico presso l'ANAC.

10.5. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale degli operatori economici sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al comma precedente è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella decisione a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Art. 11 Consultazioni preliminari di mercato

11.1. Le consultazioni preliminari di mercato sono preordinate ad acquisire, da parte di operatori economici, esperti o altri soggetti idonei, informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica, per predisporre gli atti di gara, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti. La documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di affidamento, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

Art. 12 Controlli e stipula

12.1. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro:

- a) negli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro l'affidatario ha l'onere di comunicare, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, l'eventuale mancato possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice. In mancanza, l'esecuzione del contratto equivale ad implicita dichiarazione del possesso dei suddetti requisiti.

b) negli affidamenti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Le verifiche sul possesso dei requisiti sono svolte annualmente su un campione pari al 10% degli operatori economici affidatari di contratti d'importo inferiore a 40.000 euro nell'anno solare precedente.

Per l'individuazione del campione, il Dirigente della Struttura che ha effettuato l'affidamento, alla presenza di due testimoni, estrae una lettera dell'alfabeto: il controllo è effettuato in ordine alfabetico, a partire dagli operatori la cui denominazione inizia con la lettera estratta e fino al raggiungimento della predetta quota minima del 10%.

Al termine del procedimento di verifica il Dirigente della Struttura che ha effettuato l'affidamento redige un verbale, da conservare agli atti del Servizio di appartenenza, nel quale dà atto sinteticamente delle operazioni di sorteggio, dei nominativi degli operatori verificati e dell'esito della verifica

Laddove in caso di verifica a campione non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede:

- a) alla risoluzione del contratto (se ancora in corso);
- b) alla comunicazione all'ANAC;
- c) alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione il RUP applica i principi del contraddittorio e, in particolare:

- a) comunica via PEC all'operatore economico l'avvio del procedimento di sospensione e assegna un termine massimo di dieci giorni per le controdeduzioni;
- b) valuta le controdeduzioni inviate e gradua l'entità della sospensione in relazione sia alla gravità oggettiva della violazione, sia al danno subito dalla stazione appaltante;
- c) adotta un motivato provvedimento di sospensione e lo comunica via PEC all'operatore economico.

12.2 Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con DGUE il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, e il RUP provvede alla verifica di quanto dichiarato dall'aggiudicatario mediante consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

12.3 Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro è sempre consentita l'esecuzione anticipata del contratto. Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro è possibile procedere all'esecuzione anticipata del contratto solo dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, salvo il caso previsto al comma 3-bis dell'art. 99 del Codice, nel quale è possibile procedere previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente. Nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

12.4 Non trovano applicazione, ai sensi dell'art. 55 del Codice, i termini dilatori per la stipula del contratto. La stipula del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

12.5 La stipula dei contratti sotto soglia di importo inferiore a 5.000 euro avviene in modalità elettronica mediante invio dell'ordine della stazione appaltante ed esecuzione dello stesso da parte dell'appaltatore.

12.6 La stipula dei contratti sotto soglia di importo pari o superiore a 5.000 euro affidati mediante procedura negoziata oppure affidamento diretto avviene, secondo l'art. 18 del Codice, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite

posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. Alla corrispondenza è allegato il documento di stipula creato all'interno della piattaforma telematica degli approvvigionamenti o predisposto dalla stazione appaltante, sottoscritto digitalmente dal Punto Ordinante coincidente con il dirigente della Struttura competente all'affidamento e per importi superiori a € 40.000,00 controfirmato dall'operatore economico.

12.7 Ai sensi dell'Allegato I.4 al Codice, non trova applicazione per importi inferiori a 40.000 euro l'imposta di bollo. Per l'imposta di bollo relativa ai contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro si rinvia a quanto previsto dal medesimo predetto Allegato del Codice.

Art. 13 Garanzie

13.1. Negli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1 del Codice, la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 non viene richiesta, salvo ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.

13.2. Negli affidamenti d'importo inferiore a 40.000 euro non viene richiesta la garanzia definitiva in ragione della modesta entità dell'importo contrattuale, fatta salva la facoltà del RUP di chiederne la costituzione in casi debitamente motivati.

13.3. Negli affidamenti d'importo pari o superiore a 40.000 euro viene richiesta la garanzia definitiva, è tuttavia facoltà del RUP non chiederne la costituzione in casi debitamente motivati. Il RUP, ai fini della motivazione circa l'esonero della prestazione della garanzia definitiva, può valutare tra l'altro:

- a) la notoria affidabilità del contraente;
- b) l'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
- c) l'esecuzione istantanea del contratto;
- d) il miglioramento del prezzo di aggiudicazione o delle condizioni di esecuzione.

Quando richiesta, la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53 comma 4, del Codice è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

13.4. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del Codice.

Art. 14 Quinto d'obbligo

14. 1 Qualora nel corso dell'esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione della fornitura di beni e servizi, l'appaltatore è obbligato a renderla alle medesime condizioni del contratto principale fino alla concorrenza del quinto del prezzo di acquisizione.

Art. 15 Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) / Direttore dei lavori – Verifica delle prestazioni/

15.1 La verifica di regolare esecuzione/conformità del servizio/fornitura è espletata da personale in servizio presso la Struttura richiedente/destinataria del bene o servizio ovvero - ove utile ed opportuno - da personale in servizio presso altra struttura competente in ragione della natura della fornitura. Il personale di cui al presente comma aggiorna costantemente il RUP sullo stato di esecuzione del contratto.

15.2 In caso di lavori si nomina un Direttore Dei lavori con atto formale e in difetto questo è assunto dal RUP designato.

15.3 Nei casi indicati dall'allegato II.14 del Codice dei Contratti è prevista la nomina di un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) nel qual caso compete altresì la verifica di regolare esecuzione/conformità del servizio/fornitura.

Questi ultimi sono nominati con il provvedimento di affidamento o di aggiudicazione.

Art. 16 Tipologia di atti

16.1 Per gli acquisti di beni e servizi e lavori sotto la soglia dei quarantamila euro (IVA ai sensi di legge esclusa), la redazione delle relative determine è di pertinenza del Dirigente Responsabile delle Strutture competenti mentre per quelli di importo superiore alla citata soglia, si procede con deliberazioni, approvate dall'organo collegiale dell'Istituto (Direttore Sanitario – Direttore Amministrativo – Direttore Generale). Per gli affidamenti diretti si procede tramite adozione di un unico provvedimento, con duplice funzione di determina a contrarre e di aggiudicazione, che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore/esecutore del bene/servizio, le ragioni della scelta di quest'ultimo, il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla procedura.

Art. 17 Norme finali

17.1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti norme del Codice e dei relativi allegati, le cui eventuali modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente senza necessità di apposito recepimento, le eventuali ulteriori disposizioni legislative e regolamentari nazionali e comunitarie applicabili, e le disposizioni di cui alla legge 241/1990 e del Codice Civile.

17.2. Il presente regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in modalità in house providing. Sono fatte salve inoltre le spese economali effettuate tramite la cassa economale disciplinate dal relativo regolamento dell'Istituto.

17.3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd) del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62). Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

17.4. Per gli appalti affidati in base al presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal Codice, dal D.lgs. 33/2013 e dalla disciplina comunque applicabile.

17.5. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

17.6. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento si intendono IVA esclusa.

17.7. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività del provvedimento di approvazione e può essere soggetto ad aggiornamento, qualora se ne ravvisi la necessità per effetto di intervenute modifiche legislative o regolamentari, fermo restando che le sue disposizioni dovranno intendersi automaticamente sostituite, disapplicate o abrogate nel caso in cui il loro contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni di legge inderogabili.

17.8 Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sostituiscono quelle di pari grado in contrasto con quanto previsto nel presente documento.